

su carta intestata dell'azienda

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO – ALPETRANS S.R.L.

Indice

Disposizioni

- 1** Ambito di applicazione
- 2** Definizioni
- 3** Condizioni e limitazioni del Servizio
- 4** Obblighi del Committente
- 5** Garanzie e Responsabilità di Alpetrans. Limiti ed esclusioni
- 6** Ritardo nella consegna
- 7** Corrispettivo e termini di pagamento
- 8** Beni non trasportabili e diritto di ispezione
- 9** Assicurazione
- 10** Reclami
- 11** Risoluzione del contratto
- 12** Legge applicabile e foro competente
- 13** D. Lgs. n. 231/2001
- 14** Trattamento dati personali

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Trasporto (nel prosieguo "**CGT**"), pubblicate sul sito www.alpetrans.com, unitamente alle condizioni particolari contenute di volta in volta nell'ordine e/o nella conferma dell'ordine di trasporto oppure nell'apposito contratto (di seguito il "**Contratto di Trasporto**"), disciplinano tutti i rapporti contrattuali tra la società Alpetrans S.r.l. e il Committente relativamente ai servizi di trasporto merci su strada (nel prosieguo il/i "**Servizio/i**").
- 1.2. Eventuali condizioni generali di trasporto del Committente non saranno applicate ai Servizi.
- 1.3. In caso di contrasto tra le presenti CGT e le condizioni particolari del Contratto di Trasporto, quest'ultime prevalgono.
- 1.4. La consegna della merce a Alpetrans comporta l'accettazione senza riserva delle presenti CGT.

2. Definizioni

Nelle presenti CGT i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

- a) **A.T.P. (Accord Transport Perissable)**: significa la normativa internazionale che regola le condizioni di trasporto degli alimenti deperibili in temperatura controllata destinati all'alimentazione umana.
- b) **Alpetrans**: significa il vettore, ovvero, il soggetto che esegue materialmente il Servizio; con numero di iscrizione all'Albo Autotrasportatori VI2953326/G.
- c) **Caricatore**: significa il soggetto che cura il carico e lo scarico della merce sul mezzo di Alpetrans per conto del Committente.
- d) **Committente**: significa il soggetto che incarica Alpetrans del servizio di trasporto.
- e) **Convenzione CMR**: significa la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata in Italia con la Legge n. 1621/1960.
- f) **Documenti di trasporto**: significa il DDT e la lettera di vettura o CMR, documenti obbligatori per legge ai fini del trasporto di merce su strada.
- g) **Lettera di Vettura**: significa il documento rilasciato dal Committente che fa fede, sino a prova contraria, delle condizioni del Servizio.
- h) **Sub-vettore**: significa il soggetto incaricato del trasporto o di parte di esso da Alpetrans.

3. Condizioni e limitazioni del Servizio

- 3.1. L'esecuzione dei Servizi avviene nel rispetto delle norme in materia di trasporti e di circolazione stradale, nonché delle prescrizioni contenute nelle carte di circolazione dei mezzi di trasporto impiegati.
- 3.2. I Servizi verranno eseguiti con mezzi ed attrezzature adeguati a fornire al Committente un servizio completo ed efficiente di trasporto con impiego di propri autisti regolarmente assunti in osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto per conto di terzi.
- 3.3. Alpetrans avrà, in ogni caso, facoltà di avvalersi di Sub-vettori, salvo diverse istruzioni scritte impartite dal Committente.
- 3.4. Nell'esecuzione dei Servizi, Alpetrans garantisce l'utilizzo di mezzi di trasporto adeguati, oggetto di periodica manutenzione e rispondenti alla normativa A.T.P., ove applicabile ai prodotti trasportati.

- 3.5. Nel caso in cui nei Documenti di Trasporto vengano riportate condizioni di trasporto diverse da quelle contenute nel Contratto di Trasporto e le stesse non siano state previamente comunicate per iscritto a Alpetrans da parte del Committente, quest'ultimo si assumerà ogni responsabilità in ordine all'esecuzione del Servizio, senza diritto di rivalsa nei confronti di Alpetrans.
- 3.6. I tempi di consegna (o termini di resa) della merce sono quelli ordinariamente necessari per effettuare un trasporto, tenuto conto della distanza da percorrere, delle condizioni stradali e situazioni di traffico, di eventuali imprevisti e di ogni altra circostanza normalmente idonea ad incidere sui tempi di trasporto e compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, nonché dei divieti di circolazione.
- 3.7. Nel caso di trasporto di merce già pallettizzata, Alpetrans non assume alcuna responsabilità od obbligo in ordine alla gestione ed alla restituzione dei pallet, salvo diverso accordo scritto con il Committente. In tal caso Alpetrans avrà diritto ad un compenso aggiuntivo per la prestazione eseguita. In nessun caso Alpetrans sarà responsabile della quantità e della qualità dei pallet restituiti dal destinatario.

4. Obblighi del Committente

- 4.1. Il Committente è tenuto a consegnare a Alpetrans tutti i documenti necessari all'esecuzione del Servizio, garantendo la correttezza e la veridicità delle informazioni in essi contenute, manlevando Alpetrans da ogni responsabilità e conseguenza che dovesse derivare dall'errata e/o non veritiera e/o insufficiente compilazione di tali documenti.
- 4.2. Su richiesta di Alpetrans, il Committente è tenuto a rilasciare una Lettera di Vettura con la propria sottoscrizione, contenente: (i) nome e cognome o denominazione del destinatario; (ii) luogo della destinazione; (iii) natura, peso e quantità delle merci.
- 4.3. Nel caso di Servizi internazionali, la Lettera di Vettura dovrà altresì contenere le ulteriori informazioni previste dall'art. 6 della Convenzione CMR, ed in particolare l'indicazione prevista alla lett. "k" del paragrafo 1 del menzionato articolo, secondo cui *"il trasporto è disciplinato, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, dalla presente Convenzione"*. In mancanza di tale espressa dicitura, Alpetrans potrà rifiutare di eseguire il Servizio senza che gli possa essere richiesto alcun indennizzo e/o danno di sorta.
- 4.4. In nessun caso il Committente può fornire istruzioni direttamente all'autista.
- 4.5. Il Committente garantisce che la merce alla consegna per il carico è correttamente indirizzata ed imballata, senza rischio di danneggiamento ai beni trasportati, nel rispetto della normativa tecnico - giuridica in materia. In caso di insufficienza e/o non conformità dell'imballaggio, Alpetrans potrà rifiutare di eseguire il Servizio senza che gli possa essere richiesto alcun indennizzo e/o danno di sorta e, se esegue il Servizio, non può essere ritenuta responsabile dei danni derivati alla merce durante il Servizio per imballaggio non conforme e/o insufficiente.
- 4.6. Il Committente è l'unico responsabile dei danni causati, direttamente o indirettamente, dall'imperfezione dell'imballaggio della merce.
- 4.7. Il Committente, direttamente o per il tramite del proprio Caricatore, è tenuto a consegnare la merce a Alpetrans nel luogo e all'orario stabiliti per il ritiro e ad effettuare le operazioni di carico il più celermente possibile, con idonee attrezzature e con personale qualificato, avendo cura di non arrecare danni al mezzo di trasporto, alle merci stesse nonché ad eventuali ulteriori merci di terzi.
- 4.8. Il Committente, direttamente o per il tramite del proprio Caricatore, assume ogni responsabilità in ordine al rispetto dei limiti di massa e sagoma, con manleva a Alpetrans.

- 4.9. I tempi di attesa per il carico e lo scarico non possono superare le 2 ore di attesa (**Periodo di Franchigia**). Nel caso di superamento del limite predetto è previsto a carico del Committente un corrispettivo pari a 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

5. Garanzie e Responsabilità di Alpetrans. Limiti ed esclusioni

- 5.1. Alpetrans sarà responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il Servizio dal momento in cui il carico è stato eseguito sul mezzo da parte del Caricatore fino alla riconsegna al destinatario.
- 5.2. La responsabilità di Alpetrans per perdita e/o avaria della merce, così come per tutti i casi di responsabilità vettoriale diretta o indiretta, è limitata per i Servizi nazionali ad Euro 1,00 per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Per i Servizi internazionali si applica il limite risarcitorio della Convenzione CMR (diritti speciali di prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata; pari a circa € 10,00/kg).
- 5.3. Alpetrans non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile qualora la perdita e/o avaria della merce sia dipesa da sbalzi di temperatura causati da aree e/o piattaforme a destino non idonee a mantenere la temperatura prevista e comunque non idonee alla scaricazione di merce deperibile. Nel caso di danni per errata temperatura Alpetrans sarà responsabile solo nel caso in cui la strisciata della temperatura presenti, durante l'effettuazione del Servizio, anomalie e/o difformità rispetto a quanto indicato nel Contratto di Trasporto.
- 5.4. Alpetrans non sarà in nessun caso responsabile per perdita e/o avaria della merce dovuta a: i) cause di forza maggiore, eventi fortuiti o qualsivoglia altra causa ragionevolmente non imputabile a Alpetrans; ii) comportamento, inadempimento od omissione del Committente e/o di ogni altra parte terza che abbia interesse al trasporto; iii) natura della merce e/o dell'imballo, difetti, vizi, caratteristiche della merce. Si presumono, senza pretese di esaustività e a titolo di esempio, casi fortuiti o di forza maggiore il furto, la rapina, il saccheggio, gli scioperi, le serrate, le sommosse, gli atti di terrorismo, la pirateria, l'incendio, le calamità e le interruzioni della viabilità.
- 5.5. In nessun caso Alpetrans è tenuta al risarcimento di danni consequenziali e/o indiretti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato guadagno, perdita di interessi, perdita di fatturato, perdita di avviamento, di reputazione, di clientela, danni all'immagine ecc.).
- 5.6. In ogni caso Alpetrans non sarà responsabile dei danni (diretti e/o indiretti) causati alla merce da soggetti terzi non autorizzati che si siano introdotti sul mezzo impiegato per il trasporto, nonostante Alpetrans abbia adottato tutte le misure preventive ragionevolmente necessarie durante l'esecuzione del Servizio.
- 5.7. Alpetrans non accetta alcun mandato all'incasso di somme, contrassegni, assegni e/o altri mezzi di pagamento, avendo dato conseguentemente istruzioni ai propri autisti e dipendenti di non ricevere e/o accettare somme, contrassegni e/o altre modalità di pagamento nello svolgimento del loro incarico. Nel caso in cui, nonostante le istruzioni di Alpetrans, venissero consegnati mezzi di pagamento all'autista da parte del Committente o del destinatario, Alpetrans non sarà in alcun modo responsabile della loro consegna e del contenuto degli stessi.

6. Ritardo nella consegna

- 6.1. Alpetrans non sarà responsabile per ritardi o mancate consegne dovuti a:
- irreperibilità, rifiuto o ritardo del destinatario nel ricevere la consegna della merce;

su carta intestata dell'azienda

- richieste del Committente di modifiche delle condizioni del Servizio in corso di esecuzione, o della sua sospensione, o di ogni ulteriore e diversa richiesta dello stesso che determino tempi maggiori per l'esecuzione del Servizio;
- vizi e/o difetti dell'imballaggio della merce;
- eventi fortuiti e/o di forza maggiore non imputabili a Alpetrans (a mero titolo di esempio calamità naturali, guerre, epidemie, scioperi, incidenti e/o avarie ai mezzi di trasporto, rapina, provvedimenti autorità).

- 6.2. Nel caso di rifiuto o irreperibilità del destinatario alla consegna della merce, Alpetrans informerà il Committente in modo da ricevere le istruzioni. In mancanza di istruzioni tempestive, o nel caso di istruzioni non attuabili, o nel caso in cui le circostanze rendano impossibile la richiesta di istruzioni al Committente, Alpetrans potrà alternativamente: a) scaricare la merce nel deposito più vicino e disponibile al luogo di consegna, con spese a carico del Committente; b) trasferire la merce presso una diversa destinazione con il consenso del Committente al costo di € 2,50 per ogni km percorso; c) riconsegnare la merce al Committente al punto di ritiro, con spese a carico del Committente.
- 6.3. In caso di merce facilmente deteriorabile, per la quale non vi siano istruzioni da parte del Committente, Alpetrans potrà procedere allo smaltimento e/o alla distruzione della stessa. Le relative spese saranno a carico del Committente.

7. Corrispettivo e termini di pagamento

- 7.1. Salvo se diversamente indicato nella fattura, il corrispettivo dei Servizi va pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
- 7.2. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione automatica degli interessi di mora nella misura *ex lege* vigente (ex D. Lgs. 231/2002), senza alcuna necessità di previa messa in mora da parte di Alpetrans.
- 7.3. In caso di reclamo, il Committente è comunque tenuto al pagamento del corrispettivo, salvo diritto di rimborso delle somme che risultassero non dovute a seguito di reclamo.

8. Beni non trasportabili e diritto di ispezione

- 8.1. Alpetrans non fornisce i Servizi per la seguente tipologia di merce ("**Beni Non Trasportabili**"):
- denaro in qualunque valuta, monete, carte valori, francobolli;
 - oro o preziosi, gioielli in genere, antichità, opere d'arte o altri articoli di valore;
 - sostanze stupefacenti, psicoattive, psicotrope in genere;
 - salme o resti umani;
 - animali o insetti vivi;
 - spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni o per il quale sono richieste particolari autorizzazioni amministrative per il trasporto (ad es. ADR, Autorizzazioni sanitarie ecc.);
 - spedizioni non imballate, non regolarmente imballate o imballate malamente;
 - spedizioni non munite di idonea documentazione;
 - spedizioni di armi, di munizioni o di parti di armi;
 - merci o colli la cui spedizione è vietata nei confronti del destinatario o verso il Paese di destinazione in base alle disposizioni di legge applicabili. Per disposizioni di legge applicabili si intende qualsiasi legge, regolamento, statuto di qualunque governo,

su carta intestata dell'azienda

statale, federale o locale o ente sovranazionale che impongano divieti a Paesi, individui o enti da o attraverso il quale la spedizione possa essere effettuata.

- 8.2. Alpetrans non ha l'obbligo di ispezionare il carico prima di effettuare il Servizio. Laddove a seguito di ispezione vengano rivenuti Beni Non Trasportabili, Alpetrans può, a sua discrezione, non dare avvio al Servizio o, qualora già iniziato, interromperlo, e consegnare tali beni all'autorità competente in zona, dandone avviso al Committente affinché possa recuperarli a proprie spese.
- 8.3. Il diritto di ispezione della merce su richiesta dell'autorità competente è sempre consentito.

9. Assicurazione

- 9.1. Alpetrans garantisce di aver stipulato: (i) polizza assicurativa RCA, obbligatoria per legge, per ogni Mezzo di Trasporto; (ii) polizza assicurativa per Responsabilità Civile Vettoriale, secondo le condizioni e i massimali stabilite per legge ivi compresa la copertura per dolo e colpa grave per un massimale di € 200.000,00.
- 9.2. Eventuali ulteriori coperture assicurative non obbligatorie o che prevedano la necessità di massimali maggiori rispetto a quelli indicati al punto che precede andranno preventivamente richieste e concordate con Alpetrans. Il Committente sarà unico e solo responsabile del rispetto dei nuovi limiti massimali, manlevando e rinunciando ad ogni rivalsa nei confronti di Alpetrans per eventuali maggior danni, anche da parte di terzi.

10. Reclami

- 10.1. A pena di decadenza, qualsiasi perdita od avaria evidente al momento della consegna della merce dovrà essere immediatamente contestata per iscritto a Alpetrans (anche a mezzo PEC, all'indirizzo: amministrazione@pec.alpetrans.com) e la relativa contestazione riportata sul Documento di Trasporto.
- 10.2. Nel caso di danni non apparenti, a pena di decadenza, il Committente dovrà inviare un reclamo scritto a Alpetrans, indicando specificatamente il tipo di avaria e/o perdita rilevata ed allegando documentazione fotografica che riprenda i dati identificativi dei colli entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce nel caso di Servizi nazionali e, 7 (sette) giorni dal ricevimento della merce nel caso di Servizi internazionali.
- 10.3. In caso di danni apparenti rilevati a destino la merce dovrà essere tenuta a disposizione per il tempo occorrente all'effettuazione delle operazioni peritali da parte di Alpetrans, salvo che Alpetrans non rinunci a ispezionarla.

11. Risoluzione del Contratto di Trasporto

Il Contratto di Trasporto si considera risolto di diritto, senza necessità di preavviso, previa comunicazione scritta della Parte che se ne vuole avvalere, nei seguenti casi: a) soggezione a procedura concorsuale di una delle Parti; b) cessazione, scioglimento o messa in liquidazione di una delle Parti; c) inadempimento da parte del Committente a quanto previsto agli articoli 4, 5.7., 7.1. e 8.

12. Legge applicabile e foro competente

- 12.1. Ai Contratti di Trasporto che regolano Servizi nazionali si applicherà, in via esclusiva, la Legge italiana. Ai Contratti di Trasporto che regolano Servizi internazionali si applicherà la Convenzione CMR e, per quanto non ivi previsto, la Legge italiana.

su carta intestata dell'azienda

12.2. Qualsiasi controversia inerente alle presenti CTG e ai Contratti di Trasporto regolati dalle stesse, compresa la loro interpretazione ed esecuzione, sarà devoluta, in via esclusiva, al Tribunale di Vicenza.

13. Modello Organizzativo e Codice Etico

In relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto"), recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, Alpetrans ha adottato il relativo modello organizzativo ed il Codice Etico, consultabili sul sito [\[ALPETRANS CODICE ETICO\]](#). Ogni comportamento posto in essere da terzi, ivi compresi il Committente ed il sub-vettore, in contrasto con i valori espressi nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ed il diritto di Alpetrans di adottare adeguate misure a carattere patrimoniale, anche aggiuntive, rispetto alla responsabilità risarcitoria ascrivibile al soggetto.

14. Trattamento dei dati

Tutti i dati relativi ai vari soggetti coinvolti nell'esecuzione dei Servizi verranno trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione dei Servizi stessi e in ottemperanza alle disposizioni normative in materia contabile, fiscale e di conservazione dei documenti. Per informazioni più dettagliate si rinvia all'informativa sulla privacy pubblicata sul sito di Alpetrans [\[ALPETRANS CODICE ETICO\]](#). Titolare del trattamento è la società Alpetrans, come sopra generalizzata.